



UOS Libera Professione,
Marketing e Convenzioni
ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it

Prot. n° 22741

Milano, 8 MAG, 2020

Spett.le
Fondazione A. Camilleri e Funzionari di Polizia
per i Figli delle Vittime del Dovere - Onlus
Alla c.a. del Presidente Dr. Vittorio Rizzi
Via O. Malagodi, 35
00157 Roma

OGGETTO: Protocollo d'intesa per il finanziamento di un Progetto finalizzato al conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale a personale sanitario nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Si comunica che con deliberazione n. 505 del 29/04/2020 è stata approvata la convenzione in oggetto.

Si trasmette, pertanto, duplice copia del relativo atto, sottoscritto dal Direttore Generale di questa Azienda, e si rimane in attesa di ricevere copia della stessa con la firma di Vs competenza.

Si precisa che il relativo contributo potrà essere bonificato sulle coordinate bancarie di questa ASST IBAN IT57W031110160300000009130.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr.ssa Concetta Oliviero)

Procedimento presso la UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Concetta Oliviero
Pratica trattata da: Dr. Ruggero Samarani
tel. 02.390422593 – ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA FONDAZIONE ANDREA CAMILLERI E FUNZIONARI DI POLIZIA
PER I FIGLI DELLE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS**
di seguito denominata “FONDAZIONE CAMILLERI”

E

**L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
FATEBENEFRAATELLI SACCO**
di seguito denominata “ASST FBF SACCO”

- per l'assunzione di personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, oppure per il conferimento di incarichi di collaborazione libero-professionali a personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE

- la “Fondazione Camilleri”, con sede in Roma in via O. Malagodi 35, CF 97601580588 rappresentata dal Presidente Dott. Vittorio Rizzi, è iscritta presso la Prefettura di Roma al Registro persone giuridiche al n.1116/2015 ed è istituita con la finalità di promuovere iniziative nell'ambito degli scopi di solidarietà sociale;
- che il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, concernente Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, prevede all'art. 1, tra l'altro, misure dirette all'assunzione degli specializzandi al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus; che nell'attuale situazione le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono procedere al reclutamento delle professioni sanitarie (...), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (...), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga (...) e che gli incarichi (...) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;
- nell'ambito dello scopo sociale, la “Fondazione Camilleri” ha deliberato un progetto per il 2020 finalizzato all'apprendimento di una professione e all'avviamento al lavoro di personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, comprese le categorie protette attraverso la previsione di una riserva se possibile a favore di quelle riportate nello statuto, se presenti o individuate secondo le modalità di assunzione svolte e curate in questa fase emergenziale dall'ente/azienda per contrastare la diffusione da COVID 19;
- che nell'ambito delle misure straordinarie previste ha conseguentemente promosso il presente protocollo per il contrasto della pandemia e l'assistenza di tutta la collettività e delle categorie protette;
- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) “Fatebenefratelli Sacco”, con sede legale in Milano, via G.B. Grassi 74, CF e P.IVA 09319690963, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. 505 del 29 aprile 2020, condivide il progetto;



TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Nell'ambito dei rispettivi compiti e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle considerazioni in premessa, la "Fondazione Camilleri" e l'ASST FBF Sacco si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto descritto negli articoli successivi.

Art. 2

L'ASST FBF Sacco si impegna a utilizzare il contributo economico, specificato all'art. 3, per una nuova assunzione a tempo determinato oppure per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale a personale sanitario, un laureato in medicina o specializzando o di altro profilo, fino a otto mesi e comunque alla concorrenza dell'importo messo a disposizione, selezionato in base a quanto previsto dal D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e, comunque, secondo le procedure stabilite dall'Azienda tenuto conto di quanto previsto nel presente accordo.

Art. 3

La "Fondazione Camilleri" si impegna a sostenere economicamente l'assunzione o il conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale alla figura professionale in argomento mediante la copertura della retribuzione lorda e degli oneri previdenziali, assicurativi, per complessivi euro 24.960,00=. Sono esclusi dal contributo le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo e/o indennità per trasferte e/o altri oneri accessori non collegabili alla retribuzione base sopra specificata.

La somma sarà erogata a titolo gratuito in due soluzioni, la prima pari al 20% alla firma della convenzione e il saldo alla firma del contratto di lavoro, dalla "Fondazione Camilleri" all'Azienda che, quale datore di lavoro, provvederà ai pagamenti in favore del dipendente delle somme spettanti e dei conseguenti adempimenti formali.

Al termine del contratto, l'Azienda comunicherà all'altra parte l'avvenuto impegno dell'intera somma e pagamento al beneficiario per il periodo previsto e valuterà autonomamente l'eventuale proroga a propri completi oneri e spese. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, prima del termine, il contributo erogato dalla Fondazione Camilleri sarà proporzionalmente ridotto e, qualora non impiegato per analoga finalità, restituito.

Art. 4

La selezione del candidato sarà disciplinata attraverso l'istruttoria svolta a cura dell'Azienda dando priorità, qualora siano sussistenti e note le condizioni, a favore degli orfani e dei figli degli appartenenti alle Forze di Polizia vittime del dovere, nonché degli orfani dei caduti in servizio e dei deceduti in costanza di servizio, oltre che dei figli del personale che, in servizio, abbia subito gravi lesioni da cui sia derivata inabilità o invalidità grave e permanente.

Art. 5

Il protocollo, in vigore dalla sottoscrizione, avrà validità fino alla scadenza del periodo di assunzione previsto e nei limiti del contributo gratuito versato dalla Fondazione.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione e al personale coinvolto, nonché ai successivi regolamenti attuativi e accordi operativi di cui all'art.4, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti e del Regolamento EU 2016/679, in modo lecito, corretto e trasparente.

Art. 7

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, la "Fondazione Camilleri" dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte dell'ASST FBF Sacco del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 e del Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sul sito web aziendale - sezione "Amministrazione



Trasparente”), di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà inadempimento grave e causa di immediata risoluzione della convenzione, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8

Il presente Protocollo d'intesa è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del DPR n. 633/1972 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR n. 642/1972 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 9


Per quanto non contemplato nel presente Protocollo si farà riferimento alla vigente normativa. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.

In Roma e Milano, 29/04/2020

FONDAZIONE ANDREA CAMILLERI E
FUNZIONARI DI POLIZIA PER I FIGLI
DELLE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS

Il Presidente
Dott. Vittorio Rizzi

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE
FATEBENEFRAPELLI SACCO
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Visconti





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA FONDAZIONE ANDREA CAMILLERI E FUNZIONARI DI POLIZIA
PER I FIGLI DELLE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS**
di seguito denominata “FONDAZIONE CAMILLERI”

E

**L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
FATEBENEFRAPELLI SACCO**
di seguito denominata “ASST FBF SACCO”

- per l'assunzione di personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, oppure per il conferimento di incarichi di collaborazione libero-professionali a personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE

- la “Fondazione Camilleri”, con sede in Roma in via O. Malagodi 35, CF 97601580588 rappresentata dal Presidente Dott. Vittorio Rizzi, è iscritta presso la Prefettura di Roma al Registro persone giuridiche al n.1116/2015 ed è istituita con la finalità di promuovere iniziative nell'ambito degli scopi di solidarietà sociale;
- che il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, concernente Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, prevede all'art. 1, tra l'altro, misure dirette all'assunzione degli specializzandi al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus; che nell'attuale situazione le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono procedere al reclutamento delle professioni sanitarie (...), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (...), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga (...) e che gli incarichi (...) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;
- nell'ambito dello scopo sociale, la “Fondazione Camilleri” ha deliberato un progetto per il 2020 finalizzato all'apprendimento di una professione e all'avviamento al lavoro di personale sanitario, ovvero medici e specializzandi, comprese le categorie protette attraverso la previsione di una riserva se possibile a favore di quelle riportate nello statuto, se presenti o individuate secondo le modalità di assunzione svolte e curate in questa fase emergenziale dall'ente/azienda per contrastare la diffusione da COVID 19;
- che nell'ambito delle misure straordinarie previste ha conseguentemente promosso il presente protocollo per il contrasto della pandemia e l'assistenza di tutta la collettività e delle categorie protette;
- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) “Fatebenefratelli Sacco”, con sede legale in Milano, via G.B. Grassi 74, CF e P.IVA 09319690963, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. 505 del 29 aprile 2020, condivide il progetto;



TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Nell'ambito dei rispettivi compiti e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle considerazioni in premessa, la "Fondazione Camilleri" e l'ASST FBF Sacco si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto descritto negli articoli successivi.

Art. 2

L'ASST FBF Sacco si impegna a utilizzare il contributo economico, specificato all'art. 3, per una nuova assunzione a tempo determinato oppure per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale a personale sanitario, un laureato in medicina o specializzando o di altro profilo, fino a otto mesi e comunque alla concorrenza dell'importo messo a disposizione, selezionato in base a quanto previsto dal D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e, comunque, secondo le procedure stabilite dall'Azienda tenuto conto di quanto previsto nel presente accordo.

Art. 3

La "Fondazione Camilleri" si impegna a sostenere economicamente l'assunzione o il conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale alla figura professionale in argomento mediante la copertura della retribuzione lorda e degli oneri previdenziali, assicurativi, per complessivi euro 24.960,00=. Sono esclusi dal contributo le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo e/o indennità per trasferte e/o altri oneri accessori non collegabili alla retribuzione base sopra specificata.

La somma sarà erogata a titolo gratuito in due soluzioni, la prima pari al 20% alla firma della convenzione e il saldo alla firma del contratto di lavoro, dalla "Fondazione Camilleri" all'Azienda che, quale datore di lavoro, provvederà ai pagamenti in favore del dipendente delle somme spettanti e dei conseguenti adempimenti formali.

Al termine del contratto, l'Azienda comunicherà all'altra parte l'avvenuto impegno dell'intera somma e pagamento al beneficiario per il periodo previsto e valuterà autonomamente l'eventuale proroga a propri completi oneri e spese. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, prima del termine, il contributo erogato dalla Fondazione Camilleri sarà proporzionalmente ridotto e, qualora non impiegato per analoga finalità, restituito.

Art. 4

La selezione del candidato sarà disciplinata attraverso l'istruttoria svolta a cura dell'Azienda dando priorità, qualora siano sussistenti e note le condizioni, a favore degli orfani e dei figli degli appartenenti alle Forze di Polizia vittime del dovere, nonché degli orfani dei caduti in servizio e dei deceduti in costanza di servizio, oltre che dei figli del personale che, in servizio, abbia subito gravi lesioni da cui sia derivata inabilità o invalidità grave e permanente.

Art. 5

Il protocollo, in vigore dalla sottoscrizione, avrà validità fino alla scadenza del periodo di assunzione previsto e nei limiti del contributo gratuito versato dalla Fondazione.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione e al personale coinvolto, nonché ai successivi regolamenti attuativi e accordi operativi di cui all'art.4, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti e del Regolamento EU 2016/679, in modo lecito, corretto e trasparente.

Art. 7

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, la "Fondazione Camilleri" dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte dell'ASST FBF Sacco del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 e del Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sul sito web aziendale-sezione "Amministrazione Trasparente").



di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà inadempimento grave e causa di immediata risoluzione della convenzione, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8

Il presente Protocollo d'intesa è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del DPR n. 633/1972 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR n. 642/1972 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente Protocollo si farà riferimento alla vigente normativa. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.

In Roma e Milano, 29/04/2020

FONDAZIONE ANDREA CAMILLERI E
FUNZIONARI DI POLIZIA PER I FIGLI
DELLE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS
Il Presidente
Dott. Vittorio Rizzi

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE
FATEBENEFRAATELLI SACCO
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Visconti



A large, stylized handwritten signature in black ink.